

Infortuni sul lavoro 2.

L'ultima news inviata, che trattava di infortuni sul lavoro ed osservava quando il datore di lavoro od il committente possono essere dichiarati responsabili per gli infortuni subiti dai prestatori d'opera, non ha riscosso molto successo.

Cambio.

Infortunio sul lavoro. Dichiarato inammissibile il regresso esercitato dall'Inail (che aveva erogato l'indennizzo per infortunio ad un artigiano edile ed aveva quindi convenuto il committente e l'impresa appaltatrice ed i relativi legali rappresentanti a rispondere di ciò).

Questo sia da parte dei tribunali di merito che dalla Cassazione.

Ora, se si va a leggere quanto riportato nelle massime di giurisprudenza della scorsa news, perché ciò succeda, deve veramente crollare il mondo.

Qualche suggerimento?

Innanzitutto, Mettiamoci d'accordo sui termini utilizzati.

Surroga, rivalsa, regresso

Surroga - art. 1916 c.c.

L'assicuratore (anche quello sociale) che ha pagato l'indennità è surrogato fino alla concorrenza dell'ammontare di essa nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili.

Non si applica nelle assicurazioni sulla vita.

La surrogazione consente al creditore (assicuratore) di subentrare in tutti i diritti di cui può disporre il debitore (assicurato) nei confronti dei terzi.

Articolo 1916 - Diritto di surrogazione dell'assicuratore

- I. *L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili [1589].*
- II. *Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, [dagli affiliati], dagli ascendenti, da altri parenti [74] o da affini [78] dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici [2240].*
- III. *L'assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.*
- IV. *Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.*

Rivalsa [Azione di]

Dicesi di quell'azione che trae la sua fonte dal diritto di surrogazione (art. 1916 c.c.).

Compete all'assicuratore che ha pagato l'indennità in forza del contratto e si estrinseca nel richiedere al danneggiante la ripetizione di quanto pagato (e non per tutti i diritti che possano spettare all'assicurato) fino alla concorrenza dell'ammontare del risarcimento che sarebbe dovuto al danneggiato.

Regresso [Diritto di]

Articolo 1299 Codice Civile - Regresso tra condebitori

- I. Il debitore in solido che ha pagato l'intero debito può ripetere dai condebitori soltanto la parte di ciascuno di essi [1203 n. 3].*
- II. Se uno di questi è insolvente, la perdita si ripartisce per contributo tra gli altri condebitori, compreso quello che ha fatto il pagamento.*
- III. La stessa norma si applica qualora sia insolvente il condebitore nel cui esclusivo interesse l'obbligazione era stata assunta [1298].*

È il diritto di rivalsa che spetta al condebitore adempiente nei confronti degli altri condebitori solidali a seguito del pagamento fatto al creditore.

Doveri e diritti dell'INAIL

L'Inail è obbligato per legge (secondo il principio di automaticità delle prestazioni ex Dpr 1124/1965) a erogare le prestazioni previdenziali dovute a tutti i soggetti suscettibili di tutela in base agli articoli 1 e 4 del Testo unico, nel caso in cui subiscano infortuni sul lavoro ovvero contraggano una o più malattie professionali (articoli 10 e 11 del Dpr citato).

Nel caso in cui l'infortunio o la malattia professionale siano ascrivibili a comportamenti illeciti del datore di lavoro per accertate omissioni di norme antinfortunistiche, o di altri soggetti non riconducibili al datore di lavoro, l'Istituto ha il diritto e nel contempo il dovere istituzionale di agire nei confronti del responsabile dell'evento, ai fini del recupero di quanto erogato in favore del proprio assicurato.

Nello specifico,

- a) qualora sia riscontrata e accertata una responsabilità civile del datore di lavoro, l'azione di rivalsa (ex Dpr 1124/1965) è propriamente detta azione di regresso.
- b) a differenza di quest'ultima, che si compie all'interno del rapporto assicurativo, l'azione di surroga (rivalsa) viene esercitata nei confronti di un terzo soggetto estraneo a tale rapporto e quindi diverso dal datore di lavoro.

Tornando al testo della nostra news.

... la corte territoriale ha escluso l'esperibilità dell'azione di regresso, essendo esperibile la sola surroga in relazione ad un infortunio occorso al lavoratore autonomo, essendo questi titolare degli obblighi assicurativi.

Questo ciò che viene deciso dai Giudici di ogni grado di giudizio, indicando anche che:

La giurisprudenza ha del resto chiarito la differenza tra i due istituti evidenziando la operatività generale della surroga (rivalsa) ex art. 1916 c.c. dell'ente assicuratore nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili ...

Quello che si può aggiungere, è la stranezza del comportamento tenuto dall'INAIL che di azioni di surroge (rivalse) e/o di regresso è sicuramente l'Istituto che può maggiormente dichiarare di esserne il maestro.

Cassazione civile sez. lav. - 13/05/2024, n. 13023**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

1. Con sentenza del 22.3.18 la corte d'appello di Bologna ha confermato la sentenza del tribunale di Reggio Emilia che aveva dichiarato inammissibile il regresso esercitato dall'Inail (che aveva erogato l'indennizzo per infortunio ad artigiano edile e aveva quindi convenuto il committente e l'impresa appaltatrice ed i relativi legali rappresentanti).
2. In particolare, la corte territoriale ha escluso l'esperibilità dell'azione di regresso, essendo esperibile la sola surroga in relazione ad un infortunio occorso al lavoratore autonomo, essendo questi titolare degli obblighi assicurativi.
3. Avverso tale sentenza ricorre l'INAIL per un motivo; le compagnie di assicurazione, nonché l'appaltatrice ed il suo legale rappresentante in proprio resistono, ciascuno con proprio controricorso, illustrato per U. con memoria; il committente e il suo legale rappresentante sono rimasti intimati.

MOTIVI DELLA DECISIONE

4. Il motivo di ricorso deduce violazione degli articoli 10 e 11 del testo unico infortuni, per avere escluso l'esperibilità dell'azione di regresso per infortunio a lavoratore autonomo.
5. Il motivo è infondato.
6. Questa Corte è consapevole (cfr. Sez. L, Sentenza n. 36051 del 2023 e 4482 del 2012) che l'azione di regresso non riguarda solo il rapporto assicurativo, ma anche l'obbligo di sicurezza, per cui l'Istituto può esercitare tale azione anche nei confronti di soggetti che non rivestono la qualità di datore di lavoro (laddove, in teoria, sarebbe esercitabile l'azione di surroga), proprio perché su questi soggetti incombe l'obbligo di tutelare l'incolumità dei lavoratori che inseriscono nella propria organizzazione produttiva, e che (cfr. Cass. 28 marzo 2008, n. 8136; Sez. L, Sentenza n. 10967 del 27/05/2015) l'azione esercitata dall'I.N.A.I.L. nei confronti delle "persone civilmente responsabili", per la rivalsa delle prestazioni erogate all'infortunato, configura una azione esperibile anche verso i soggetti responsabili o corresponsabili dell'infortunio a causa della condotta da essi tenuta in attuazione dei loro compiti di preposizione o di meri addetti all'attività lavorativa, giacché essi, pur essendo estranei al rapporto assicurativo, rappresentano organi o strumenti mediante i quali il datore di lavoro ha violato l'obbligo di garantire la sicurezza nel luogo di lavoro, senza che a ciò sia di ostacolo la possibile affermazione della loro responsabilità solidale, atteso che l'art. 2055 cod. civ. consente la diversità dei rispettivi titoli di responsabilità (cfr. in tali sensi Cass. 18 agosto 2004 n. 16141 cui adde, ex plurimis, Cass. 7 marzo 2008 n. 6212).
7. Tuttavia, presupposto essenziale per l'esercizio del regresso è la configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato (o di un rapporto allo stesso equiparabile secondo la giurisprudenza), nella specie pacificamente non ricorrente.
8. Vi sono infatti diverse ragioni che militano nel senso dell'esclusione dell'azione di regresso in relazione ad infortunio occorso a lavoratore subordinato.
9. In primo luogo, va richiamato il dato letterale delle norme degli articoli 10 ed 11 t.u.i.l.m.p., inseriti nel capo intitolato "datori di lavoro", che disciplinano l'azione in questione come azione contro un "datore di lavoro" e come azione contro "responsabili civili" in quanto

"incaricati della direzione o sorveglianza sul lavoro" e dunque operanti in relazione a lavoratori subordinati.

10. Il riferimento al rapporto di lavoro subordinato (o a rapporti per vari profili assimilabili) è rimasto anche seguito dell'estensione operata in giurisprudenza dell'azione di regresso, all'esito di Corte costituzionale n. 22 del 1967 (azione verso altri dipendenti), Cass. S.U. n. Sez. U, Sentenza n. 3288 del 16/04/1997, Rv. 503735 - 01 e Sez. 3, Sentenza n. 3102 del 01/04/1999, Rv. 524807 - 01 (azione nei confronti dei compagni di lavoro e dei preposti), Cass. Sez. Lav. n. 11426 del 2006 (azioni verso soci o amministratori), Cass. Sez. Lav. n. Sez. L, Sentenza n. 6212 del 07/03/2008, Rv. 602495 - 01 e Sez. L, Sentenza n. 12561 del 18/05/2017, Rv. 644498 01) (azione verso i soggetti chiamati a collaborare con il datore di lavoro nell'assolvimento dell'obbligo di sicurezza).
11. In secondo luogo, occorre evidenziare l'incongruità dell'estensione del regresso in relazione a situazione che non riguarda la sfera organizzativa (e la correlativa responsabilità) di un datore di lavoro rispetto alla quale il lavoratore sia tenuto ad operare, laddove nella fattispecie l'attività del lavoratore è autonoma: un conto è invero tutelare il lavoratore autonomo sul piano previdenziale, altra cosa è estendere la responsabilità in regresso a soggetto appaltatore o, addirittura, al committente del lavoro nel cui ambito il lavoratore autonomo è chiamato ad operare (un lavoratore dunque con immanente facoltà di rifiutare di operare in condizioni prive di adeguata sicurezza e, all'opposto, di operare comunque secondo scelte autonome).
12. In altri termini, l'estensione del regresso nei confronti di soggetti tenuti ad un "debito di scurezza" (ossia dei soggetti che, in ragione dell'attività svolta, sono gravati da specifici obblighi di prevenzione nei confronti dei lavoratori a rischio) postula sempre un rapporto di lavoro subordinato, nell'ambito del quale il lavoratore sia tenuto al rispetto delle disposizioni altrui e dell'etero-organizzazione della sua prestazione lavorativa.
Un argomento in favore di questa lettura deriva altresì dall'art. 7 co. 2 punto 3 della legge n. 626/1994, secondo il quale l'obbligo del committente non si estende ai rischi specifici propri delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.
13. In terzo luogo, rileva il carattere di specialità dell'azione di regresso rispetto alla generale azione di surroga possibile in relazione all'infortunio, atteso che l'invocata estensione giurisprudenziale del regresso al lavoro autonomo non lascerebbe rilevante spazio di operatività residuo alla surroga (al di fuori della materia dell'infortunistica stradale).
14. L'esclusione del regresso, per converso, lascia aperta la strada della surroga, al ricorrere dei requisiti relativi (cfr. Sez. L -, Sentenza n. 21961 del 10/09/2018, Rv. 650495 - 01), sicché non esclude la tutela dell'ente previdenziale.
15. La giurisprudenza ha del resto chiarito la differenza tra i due istituti evidenziando la operatività generale della surroga ex art. 1916 c.c. dell'ente assicuratore nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili e la specialità dell'azione di regresso quale azione con la quale l'ente fa valere un proprio diritto che origina dal rapporto assicurativo (cfr. Sez. 6 - L, Ordinanza n. 29219 del 12/11/2019, Rv. 655759 - 01), con le correlative conseguenze - evidenziate da copiosa giurisprudenza - sul piano sia processuale (competenza, onere della prova) che sostanziale (diversità dei fatti costitutivi del diritto, determinazione del quantum secondo apposite tariffe, regime della prescrizione).
16. Il ricorso, pertanto, va rigettato. La novità della questione dà ragione della compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.

17. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Spese compensate.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n.115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso oggi in Roma, nella camera di consiglio del 14 febbraio 2024.

Depositata in Cancelleria il 13 maggio 2024.